

DECRETO DEL SINDACO

N.	21	DEL	24-12-2019
----	----	-----	------------

**OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI
INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

IL SINDACO

Premesso che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dallo specifico regolamento locale, ovvero, quando disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni;

Visto l'art.1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.35/2012 che ha completamente innovato l'art.2 comma 9 della L.241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, che espressamente recitano:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell'art.1 del D.L.5/2012;

Visto l'art.97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

Ritenuto di individuare nel Segretario Comunale il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento;

Richiamati i precedenti decreti n. 7/2013, n. 6/2014, n. 20/2014, n. 9/2017, n. 13/2017, n. 16/2017, n. 3/2018, n. 6/2018, n. 10/2018, n. 14/2018, n. 18/2018, n. 4/2019 e n. 16/2019, con i quali è stata individuata nella persona del Segretario Comunale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il precedente decreto sindacale n. 19 del 24/12/2019, con il quale viene nominato il dott. Massimo Di Marco, titolare della sede di Segreteria del Comune di Castel d'Azzano, quale segretario reggente a scavalco presso il Comune di Nogarole Rocca per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 compreso;

Dato atto che l'adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il TU EELL;

D E C R E T A

1. di individuare nella persona del Segretario Comunale dott. Massimo Di Marco la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, previsto dall'art.2, comma 9 bis, della L.241/90 e s.m.i., per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020;
2. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

3. di disporre come responsabile dei procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario, dott. Massimo Di Marco, con potere sostitutivo;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 33/2013 i recapiti sono:

Segretario Comunale dott. MASSIMO DI MARCO
Comune di Nogarole Rocca
Via Roma, 38 – 37060 Nogarole Rocca VR
Tel 045 7925384 fax 045 7925021
e-mail: urp.nogarolerocca@legalmail.it

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi comunali e al Segretario comunale;

IL SINDACO

F.to Trentini Luca